

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

TITOLO II CAPO I LA FASE PRECONTRATTUALE

Art. 2 - Pubblicità e programmazione

Art. 3 - Principi nello svolgimento dell'attività contrattuale e soglie di rilevanza

CAPO II LA SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Modalità di scelta del contraente

Art. 5 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata

SEZIONE II DISCIPLINA DI GARA

Art. 7 - Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea- Principi comuni applicabili

Art. 8 - Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte

Art. 9 - Attività svolte dai Servizi per l'affidamento di contratti pubblici

Art. 10 - Bandi e avvisi

Art. 11 - Commissioni

Art. 12 - Il Responsabile Unico del Progetto

Art. 13 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

Art. 14 - Il Direttore dei lavori e dell'Esecuzione del Contratto

Art. 15 - Gare suddivise in lotti

Art. 16 - La selezione delle offerte

Art. 17 - Aggiudicazione

CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO

SEZIONE I ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Art. 18 - Spese contrattuali

Art. 19 - Garanzia definitiva

SEZIONE II STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 20 - Contenuti ed allegati del contratto

Art. 21 - Forma del contratto

Art. 22 - Durata del contratto e proroga

Art. 23 - Domiciliazione e comunicazioni

SEZIONE III

ROGITO DEL CONTRATTO

- Art. 24 - Ufficiale rogante
- Art. 25 - Adempimenti fiscali

CAPO IV EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZIONE I EFFICACIA DEL CONTRATTO

- Art. 26 - Efficacia

SEZIONE II ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 27 - Esecuzione
- Art. 28 - Modalità di pagamento
- Art. 29 - Stati di avanzamento
- Art. 30 - Collaudo, verifica di conformità e regolare esecuzione
- Art. 31 - Cessione del contratto
- Art. 32 - Cessione del credito derivante da contratto
- Art. 33 - Revisione prezzi
- Art. 34 - Recesso dal contratto
- Art. 35 - Inadempimenti e ritardi
- Art. 36 - Controversie

TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I COMPRAVENDITA

- Art. 37 - Alienazione di beni mobili
- Art. 38 - Alienazione di beni immobili

CAPO II LOCAZIONI ED AFFITTI E COMODATO DI BENI IMMOBILI

- Art. 39 - Locazioni ed affitti
- Art. 40 - Comodato
- Art. 41 - Diritto di prelazione

CAPO III PERMUTA

- Art. 42 - Disciplina della permuta

CAPO IV SERVIZI FINANZIARI

- Art. 43 - Contratto per servizi finanziari

CAPO V ASSICURAZIONE

- Art. 44 - Contratto di Brokeraggio

CAPO VI TRANSAZIONE

Art. 45 - Limiti alla transazione

CAPO VII
CONTRATTO D'OPERA

Art. 46 - Incarichi a soggetti esterni

CAPO VIII
CONVENZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Art. 47 - Finalità e presupposti

Art. 48 - Convenzioni con soggetti del Terzo Settore

CAPO IX
CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI

Art. 49 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 50 - Determinazione del valore stimato delle concessioni

CAPO X
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51 Efficacia del Regolamento

Art. 52 Adeguamento automatico e rinvio

Approvato con deliberazione consiliare nr. ... del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del TUEL nonché del D.Lgs.vo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito chiamato anche “Codice”) e s.m.

Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Montechiarugolo nel rispetto dei principi e delle norme fissate dalle direttive europee, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto dell’Ente.

TITOLO II CAPO I LA FASE PRE-CONTRATTUALE

Articolo 2 - Pubblicità e programmazione

L’individuazione dell’attività contrattuale da inserire in programmazione è demandata all’adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali, secondo le modalità previste dall’art. 37 e nell’allegato I.5 del Codice.

I programmi sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

Articolo 3 - Principi nello svolgimento dell’attività contrattuale e soglie di rilevanza

L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita decisione di contrarre del Responsabile del Servizio competente, che individua, ai sensi dell’art. 192 TUEL e dell’art. 17 del D.Lgs.vo n. 36/2023 e s.m.:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

La decisione deve, altresì, contenere:

- d) l’individuazione del responsabile unico del progetto;
- e) l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- g) le informazioni richieste dall’art. 11 del Codice: CPV-Codice ATECO-CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità ai commi 1 e 2 e all’allegato I.01.

È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.

Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, schemi, etc.) possono essere approvati contestualmente alla decisione di contrarre.

L’attività contrattuale deve svolgersi in applicazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e tutela dell’affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell’equilibrio contrattuale e, comunque, nella fase pubblicistica di scelta del contraente, dei principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.

I principi, di cui al comma 5 unitamente alle disposizioni del Codice relative alle procedure di gara sopra la soglia di rilevanza europea, devono essere applicati per i contratti il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie previste dal Codice medesimo.

Al di sotto di tali soglie l’attività contrattuale deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui al comma 5 del presente articolo, secondo le modalità di cui all’art. 50 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e secondo le procedure previste dal capo II, sezione I, del presente Regolamento.

Le soglie di cui al comma 6 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

CAPO II
LA SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Modalità di scelta del contraente

Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti e gli obblighi di programmazione, l'attività contrattuale si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 5 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A./Intercent-ER ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse.

Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad acquisto autonomo, dandone adeguata motivazione.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette convenzioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

In caso di assenza di convenzioni, o nella fattispecie di cui al precedente comma 2, è facoltativo ricorrere:

- agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A./Intercent-ER;
- ai Sistemi dinamici di acquisizione gestiti da Consip S.p.A./Intercent-ER.

Qualora una convenzione non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, è possibile esperire autonome procedure di acquisto, con durata e misura strettamente necessaria. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione.

Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A./Intercent-ER. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

In caso di irreperibilità dello specifico lavoro, bene o servizio sui cataloghi MEPA/Intercent-ER, occorre esperire una richiesta di offerta (RdO) sulla stessa piattaforma telematica di negoziazione, qualora sussista la categoria

merceologica a cui quel lavoro, bene o servizio si riferisce.

Articolo 6 - Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del Codice, per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, il Comune procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, che prevede esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

SEZIONE II DISCIPLINA DI GARA

Articolo 7 - Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea - Principi comuni applicabili

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, secondo quanto disposto dai successivi commi.

Restano fermi gli obblighi di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, così come gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 2 e quelli di trasparenza previsti dall'art. 28 del Codice, nonché la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, salvaguardando, in ogni caso, il perseguimento del principio del risultato dell'affidamento con la massima tempestività.

Ai contratti oggetto di affidamento si applicano, altresì, le disposizioni in materia di clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all'articolo 57 del Codice.

Il principio di rotazione prevede il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati, secondo quanto indicato all'art. 49, commi 4 e 5 del Codice.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile derogare a quanto previsto all'art. 49, commi 4 e 5 del Codice.

La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite l'esperienza di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando, il Comune non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, il Comune ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Le fasce di valore determinate sono le seguenti:

Servizi e Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 5.000,00 (deroga possibile)

A2	pari a € 5.000,01 sino a € 10.000,00
A3	pari a € 10.000,01 sino a € 20.000,00
A4	pari a € 20.000,01 sino a € 40.000,00
A5	pari a € 40.000,01 sino a € 80.000,00
A6	Pari a € 80.000,01 sino a € 140.000,00
A7	pari a € 140.001,00 sino a € 215.000,00

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
B1	da a € 215.000,00 sino a € 500.000,00
B2	da € 500.001,00 sino a € 749.999,00

Lavori

Fascia	Importo
C1	fino a € 5.000,00 (deroga possibile)
C2	da 5.000,01 fino a € 10.000,00
C3	da € 10.000,01 sino a € 20.000,00
C4	da € 20.001,00 sino a € 40.000,00
C5	da € 40.000,01 sino a € 90.000,00
C6	da € 90.000,01 A € 150.000,00
C7	da € 150.000,01 sino a € 309.600,00
C8	da € 309.601,00 sino a € 619.200,00
C9	da € 619.201,00 sino a € 999.999,00
C10	da € 1.000.000,00 sino a € 5.381.999,00

Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano, mediante autocertificazione (*DGUE o Dichiarazione semplificata*), il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminarsi ogni anno ed in base a quanto previsto dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.

Come previsto dall'art. 53 del Codice, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per i

contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e non è suscettibile di riduzione.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (*Stand Still*). Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Articolo 8 - Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte

Per la individuazione degli operatori da invitare alle procedure di selezione del contraente, il Comune può effettuare indagini di mercato, costituire elenchi o albi di operatori economici.

Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice.

Il Comune si riserva la facoltà di costituire un Elenco degli operatori economici abilitati per l'affidamento di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, da utilizzare per la selezione degli inviti per le procedure di scelta del contraente che lo richiedono al fine di garantire la corretta applicazione del principio di rotazione; l'iscrizione all'Elenco, con i requisiti previsti da parte degli operatori economici non ha limiti temporali di durata e sarà oggetto di aggiornamento con cadenza semestrale secondo le modalità definite con apposito Disciplinare attuativo del presente regolamento.

Nei casi in cui i Responsabili Unici del Progetto intendano selezionare gli operatori economici attraverso il MEPA di Consip S.p.A. o la Centrale Acquisti Regionale, la decisione di contrarre deve esplicitare i criteri di selezione degli operatori economici iscritti al bando di riferimento dell'acquisto evidenziando, a titolo esemplificativo:

- ✓ rotazione;
- ✓ indagine di mercato svolta a mezzo di avviso esplorativo od altro.

Nel caso in cui siano istituiti gli elenchi di cui ai commi 2 e 3, gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati tra gli iscritti agli elenchi comunali ed al pertinente bando e categoria del MEPA/Intercent-ER.

I Responsabili Unici del Progetto selezionano gli operatori da invitare al confronto competitivo secondo i criteri specificati nella decisione a contrarre, nel pieno rispetto del principio di rotazione.

Articolo 9 - Attività svolte dai Servizi per l'affidamento di contratti pubblici

Ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici, i Servizi comunali esercitano le loro competenze in ordine a:

- a) programmazione e pianificazione dei lavori/servizi/forniture da realizzare;
- b) determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;
- c) nomina del RUP ex art. 15 del D.Lgs.vo n. 36/2023 e s.m.;
- d) adozione della decisione di contrarre, comprensiva del relativo CIG, CUP, CPV, CUI, con l'indicazione del CCNL di riferimento e della categoria dei lavori prevalente e scorporabile anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del Codice;
- e) redazione ed approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture, dello schema di contratto e degli altri elaborati (deliberazione di Giunta o determinazione di approvazione e relativi allegati), ivi compresi il capitolato speciale o d'oneri, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI, con indicazione dei costi per la sicurezza e della manodopera, ove necessari, ed ogni altra documentazione specifica attinente alle procedure in oggetto; le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara devono essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture, come gli incentivi per le funzioni tecniche, determinati nella misura stabilita dal relativo Regolamento comunale;
- f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che si ritiene necessario inserire nella Commissione giudicatrice;
- g) la stipulazione del contratto, previa adozione della determinazione di aggiudicazione, conseguente alla verifica dei requisiti di partecipazione;
- h) tutti gli adempimenti relativi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti e adempimenti previsti sulle piattaforme dell'ANAC;
- i) la gestione amministrativa dei contributi (regionali, statali, europei etc.) comunque denominati;
- j) le comunicazioni e invio dei dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1° agosto 2013 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di

- verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".
- k) gli adempimenti di competenza in materia di pubblicazione e conseguenti in ordine alle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs.vo 33/2013 e s.m.

Articolo 10 - Bandi e avvisi

Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6 del Codice.

I bandi di gara indicano, altresì, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art.17, comma 3 del Codice, ed i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2 del Codice.

Articolo 11 - Commissioni

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il Responsabile della fase di affidamento svolge le operazioni di affidamento o gara.

Il suddetto responsabile può avvalersi di un seggio di gara per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nel bando di gara o lettera d'invito.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP competente, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti del Comune, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Nelle ipotesi in cui la procedura d'appalto sia affidata a centrale unica di committenza o alla stazione unica appaltante presso la Provincia, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono assicurati nelle forme previste dalla relativa convenzione.

Articolo 12 - Il Responsabile Unico del Progetto

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'organo preposto nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

La nomina del RUP è disposta tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Stazione

Appaltante, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile del Servizio competente per l'intervento.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

È facoltà della stazione appaltante istituire una struttura di supporto al RUP, destinando risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Il Comune, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, assicura annualmente risorse da destinare alla formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

Le centrali di committenza designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Articolo 13 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Per quanto attiene alle procedure di affidamento diretto, il termine massimo è stabilito in mesi 2.

I suddetti termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove il Comune debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità

della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

Articolo 14 - Il Direttore dei lavori e dell'Esecuzione del Contratto

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m., nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dal Comune in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere nominato quale soggetto diverso dal RUP.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori il Comune nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Nel caso di contratti di importo non superiore ad 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Articolo 15 - Gare suddivise in lotti

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Nel bando o nell'avviso di indizione della gara il Comune motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Nel medesimo atto il Comune indica i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2.

È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Il Comune può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Al ricorrere delle medesime condizioni ed ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare.

Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Articolo 16 - La selezione delle offerte

Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente all'art. 108 del Codice, previa verifica, in

applicazione dell'art. 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;

- l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.

Il Comune può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Nelle procedure aperte, il Comune può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Articolo 17 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza. Per la verifica dei requisiti in ordine agli affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000,00 euro si applica la disciplina dettata dal relativo Regolamento adottato dall'Ente.

L'eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto è disciplinato dall'art. 17, comma 9 del Codice.

CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO

SEZIONE I

ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Articolo 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico dell'operatore economico contraente, salvo il caso in cui una disposizione normativa preveda espressamente in modo difforme.

Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, è effettuato dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto.

Non è consentita, fatte salve eventuali disposizioni di legge, l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.

Articolo 19 - Garanzia definitiva

Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contraente è tenuto a presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, idonea garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti, fatte salve le riduzioni di legge.

In casi debitamente motivati, come previsto dall'art. 53 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

SEZIONE II

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 20 - Contenuti ed allegati del contratto

Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e le modalità di pagamento, la durata.

Il contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.

Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.

Articolo 21 - Forma del contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture il cui valore non eccede euro 10.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture il cui valore è superiore a 10.000,00 euro fino a 40.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata e annotati nell'apposito registro interno a cura dell'Ufficio di Segreteria.

I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture il cui valore eccede euro 40.000,00, sino alle soglie dell'affidamento diretto, sono stipulati mediante scrittura privata autenticata o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, salvo diversa e motivata decisione del RUP.

I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture di valore superiore alla soglia dell'affidamento diretto sono sempre stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata autenticata.

La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è proporzionato al valore dell'appalto, come prescritto dall'all. I.4 del Codice.

Articolo 22 - Durata del contratto e proroga

I contratti hanno termini e durata certi.

È nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

La documentazione di gara, in caso di procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, può contemplare l'opzione di una proroga:

- a) di tipo contrattuale, ex art. 120 comma 10 del Codice: nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante; si tratta, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente.
- b) di tipo tecnico, ex art. 120 comma 11 del Codice: in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La proroga tecnica, quindi, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

La proroga tecnica non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto.

Articolo 23 - Domiciliazione e comunicazioni

Fatte salve diverse pattuizioni, in assenza dell'ufficio, della persona o della ditta presso cui viene eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta presso la Sede Comunale. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale,

con le modalità e garanzie previste dalla legge.

SEZIONE III ROGITO DEL CONTRATTO

Articolo 24 - Ufficiale rogante

I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.

Sono rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.

I contratti possono essere stipulati a mezzo di notaio:

- ✓ nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
- ✓ quando sia motivatamente previsto nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;

Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.

Articolo 25 - Adempimenti fiscali

Il Segretario Generale, o il soggetto che lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per il rogito dei contratti pubblici.

Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio di Segreteria, cura la custodia dei contratti, la tenuta del repertorio e gli adempimenti connessi, ai sensi di legge.

CAPO IV EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZIONE I EFFICACIA DEL CONTRATTO

Articolo 26 - Efficacia

Di norma, l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.

Se viene ordinata l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua stipulazione, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio dell'esecuzione d'urgenza.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

SEZIONE II ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 27 - Esecuzione

Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

Il RUP che si avvale del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori dovrà verificare ed accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.

Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 28 - Modalità di pagamento

Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione, adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure con rateazione in ragione degli stati di avanzamento della prestazione.

Articolo 29 - Stati di avanzamento

Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d'avanzamento da ragguagliarsi all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

Articolo 30 - Collaudo, verifica di conformità e regolare esecuzione

Tutti i lavori, forniture e servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo ed a verifica di conformità secondo la disciplina vigente. Il collaudo e la verifica sono finalizzati a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni rese, nonché il rispetto degli obiettivi e dei tempi concordati, alle previsioni contrattuali.

Il Comune di Montechiarugolo si avvale della facoltà, prevista dall'art. 116 comma 7 del Codice, per i lavori di importo pari od inferiore ad 1.000.000,00 di euro di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori.

Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea deve essere redatto il certificato di collaudo da parte del Collaudatore o della Commissione di collaudo.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, si può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del Codice, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

Articolo 31 - Cessione del contratto

Il contraente non può cedere il contratto, a pena di nullità.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Articolo 32 - Cessione del credito derivante da contratto

La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120 comma 12 del Codice, dall'Allegato II.1 4 art. 6 e dalle leggi in materia.

La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è inefficace.

All'eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito.

Articolo 33 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi viene ammessa nei limiti e modalità per la sua concessione secondo quanto previsto all'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 34 - Recesso dal contratto

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

Articolo 35 - Inadempimenti e ritardi

Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto si applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie.

La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell'importo netto di contratto.

La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.

La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dal Codice. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione. In ogni caso è fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 36 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione del contratto, in caso di mancata composizione della lite in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. L'insorgenza di un eventuale contenzioso non esime comunque l'operatore economico dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I COMPRAVENDITA

Articolo 37 - Alienazione di beni mobili

La vendita di beni mobili, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità secondo modalità da definire nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'art. 3, in ragione del valore del bene.

È prevista, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

I beni mobili sono alienati al miglior offerente.

Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l'acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore.

L'alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo Inventario a cura del servizio competente.

I soggetti indicati nell'art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune.

L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 6 è nullo.

Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione.

Articolo 38 - Alienazione di beni immobili

I contratti per l'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di procedura aperta.

Nella nozione di alienazione è compreso ogni contratto traslativo della proprietà o di altro diritto reale di godimento, con particolare riferimento alla superficie ed all'usufrutto.

È data facoltà all'Ente di alienare a procedura negoziata i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile per i quali si siano verificate una o più diserzioni, anche pattuendo una riduzione del prezzo non eccedente il ventesimo del valore di stima.

I beni immobili di cui al comma 1 il cui valore di stima non ecceda 80.000,00 euro possono essere alienati mediante procedura negoziata:

- a) quando, per il loro stato di fatto o di diritto, siano acquisibili da parte di un solo soggetto, o di più soggetti individuati o individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi alla previa pubblicazione di un bando di gara;
- b) quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.

È inoltre facoltà di stipulare mediante procedura negoziata diretta, a titolo gratuito o a canone agevolato, contratti traslativi di diritti reali di godimento su beni immobili ad associazioni, a comitati, a fondazioni, ed a altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che:

- a) non abbiano finalità lucrative;

- b) svolgano attività d'interesse collettivo nei campi dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dello sport e della ricreazione, della tutela, della promozione e della valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura, dell'arte, della storia e dei valori civici, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica ed in altri ambiti di interesse pubblico;
- c) abbiano un ordinamento interno ispirato a principi democratici e non discriminatori;
- d) s'impegnino a fare un uso dell'immobile conforme all'interesse collettivo.

I beni immobili di proprietà dell'Ente possono altresì essere permutati con altri particolari beni immobili, necessari all'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Possono altresì essere trasferiti diritti reali di godimento o d'uso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, purché non ne venga contraddetto il vincolo di destinazione, nel rispetto delle stesse modalità di scelta del contraente previste dal presente articolo per l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

Il vincolo di destinazione dei beni di cui al comma precedente è rispettato quando l'uso cui il diritto trasferito è preordinato sia ammesso dalla disciplina urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente.

Nei procedimenti d'alienazione per i quali deve procedersi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul profilo di committente per almeno quindici giorni interi e consecutivi. Alla gara ufficiosa sono invitati i soggetti, muniti dei prescritti requisiti, che ne abbiano fatto domanda nel termine anzidetto.

La vendita dei beni appartenenti al patrimonio dell'Ente si effettua sempre sulla base di perizia indicante l'estensione, la consistenza, la classificazione urbanistica e catastale, il valore di stima dell'immobile, l'esistenza di vincoli o di diritti reali o personali comportanti inalienabilità assoluta o limitazioni all'alienazione, nonché le eventuali sue caratteristiche fisiche, morfologiche o giuridiche che ne giustificano l'alienazione mediante procedura negoziata.

La perizia di stima è firmata dal Responsabile del Servizio competente o soggetto da esso delegato ovvero, nei casi di particolare complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno all'Amministrazione.

CAPO II LOCAZIONI - AFFITTI E COMODATO DI BENI

Articolo 39 - Locazioni ed affitti.

I contratti con i quali l'Ente assume in locazione immobili da destinare a compiti istituzionali possono essere stipulati mediante procedura negoziata.

I contratti con i quali l'Ente concede in locazione immobili da adibire ad uso abitativo o commerciale sono di regola stipulati mediante procedura negoziata, salvo il ricorso alle procedure aperte o ristrette per i contratti di valore superiore a 25.000,00 euro.

I canoni degli immobili concessi in locazione sono determinati dall'Ente in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

Articolo 40 - Comodato

L'Ente può stipulare contratti di comodato di beni mobili o immobili non utilizzati per fini istituzionali a favore di soggetti che non perseguano fini di lucro ed esclusivamente per scopi sociali.

Articolo 41 - Diritto di prelazione

Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella decisione di contrarre od atto equivalente con i contenuti di cui all'art. 3 e negli avvisi di vendita.

CAPO II PERMUTA

Articolo 42 - Disciplina della permuta

Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non e beni immobili, si applicano le norme del contratto di

alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.

CAPO IV SERVIZI FINANZIARI

Articolo 43 - Contratto per servizi finanziari

Per l'affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del Codice, secondo il regime ivi specificato.

CAPO V ASSICURAZIONE

Articolo 44 - Contratto di Brokeraggio

Il Comune può avvalersi del servizio di brokeraggio, con soggetto abilitato all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.

La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del Codice.

CAPO VI TRANSAZIONE

Articolo 45 - Limiti alla transazione

Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.

La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione, una volta acquisiti i pareri obbligatori, ove previsti.

Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile unico del progetto o il responsabile del procedimento redige e trasmette alla Giunta Comunale apposita relazione esplicante l'analisi della procedura, i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione.

La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all'accesso agli atti se connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale.

CAPO VII CONTRATTO D'OPERA

Articolo 46 - Incarichi a soggetti esterni

La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. è contenuta nel Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VIII CONVENZIONI

Articolo 47 - Finalità e presupposti

Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie di spesa, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché con associazioni senza fini di lucro, costituite ai sensi di legge.

Dette iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, non devono originare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in

materia, in formato elettronico, di norma in forma di scrittura privata semplice.

Articolo 48 - Convenzioni con soggetti del Terzo Settore

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti del Terzo Settore per attività di interesse generale e per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con le modalità di cui al Codice del Terzo Settore.

La selezione dei soggetti di cui al presente articolo avviene nel rispetto del principio di massima partecipazione dei soggetti interessati, attraverso idonea pubblicità.

CAPO IX CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI

Art. 49 - Oggetto e ambito di applicazione

Alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme del Libro IV - Parte II del Codice (artt. 176 e ss.), ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché le altre norme speciali di settore.

Art. 50 - Determinazione del valore stimato delle concessioni

Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dalla stazione appaltante, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. La Stazione Appaltante tiene conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

CAPO X ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 51 - Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi della legge e dello Statuto dell'Ente.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale dell'Ente.

Articolo 52 - Adeguamento automatico e rinvio

Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali ed europee vigenti in materia.